



## COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari

### CONSIGLIO COMUNALE

#### DELIBERAZIONE N. 45 del 27/11/2017

Oggetto: **Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del D.lgs n. 267/2000, derivante dalla Sentenza n. 112/2017 pronunciata dal Tribunale di Bari – Sez. stralcio di Rutigliano nella causa c/Agriconea srl.**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **27** del mese di **novembre**, alle ore 17,00 nella Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica di 2<sup>a</sup> convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d'invito prot. n° 16959 del 20/11/2017 diramato dal Presidente dott. Emanuele Caputo.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

				<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1	dott.	Francesco De Ruvo	Sindaco	X	
2	dott.	Emanuele Caputo	Presidente	X	
3	dott.ssa	Maria Filomeno	Consigliere	X	
4	dott.	Domenico Quaranta	Consigliere	X	
5	dott.	Pasquale Longobardi	Consigliere	X	
6	avv.	Davide Giuseppe Sportelli	Consigliere	X	
7	ing.	Emilio Sansonetti	Consigliere	X	
8	rag.	Patrizia Caforio	Consigliere	X	
9	prof.ssa	Teresa Taccone	Consigliere	X	
10	avv.	Antonietta Manghisi	Consigliere	X	
11	dott.	Francesco Valente	Consigliere	X	
12	p.ch.	Domenico Ciliberti	Consigliere		X
13	p.i.	Antonio Campanella	Consigliere		X
14	dott.ssa	Cinzia Valerio	Consigliere		X
15	sig.	Andrea Rinaldi	Consigliere		X
16	rag.	Michele Galizia	Consigliere		X
17	geom.	Giovanni Bianco	Consigliere		X
				<b>11</b>	<b>6</b>

Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: Simone Luisa, De Bellis Franca, Pace Maurizio Tommaso, Sansonetti Giovanni.

Presiede l'Assemblea il Presidente dott. Emanuele Caputo

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Caterina Binetti

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a deliberare sull'argomento in oggetto.

### **Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO**

“Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000, derivante dalla sentenza n.112/2017 pronunciata dal Tribunale di Bari sez. stralcio di Rutigliano nella causa contro Agriconea srl”. Il punto ha ricevuto i pareri favorevoli di regolarità Tecnica e Contabile e credo anche Revisori, ma sul punto esporrà la questione l'assessore al ramo, Giovanni Sansonetti. Prego.

### **Assessore Comunale Giovanni SANSONETTI**

Sì Presidente. Dunque il debito fuori bilancio come all'Ordine del giorno diventa appunto da sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari sez. stralcio di Rutigliano. Andrei direttamente alla lettura del parere dei Revisori, dell'Organo di Revisione.

*“In data 9 novembre 2017 si è riunito il collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Castellana Grotte, nelle persone del signor Raffaele D'Alessandro, Vinci e Peloso per redigere formale parere in merito all'oggetto, a seguito di richieste pervenute in data 8 novembre 2017 dal Responsabile del Servizio Finanziario. Presiede la seduta il Presidente Raffaele D'Alessandro. Il collegio effettua attenta disamina della proposta di deliberazione pervenuta e della documentazione messa a disposizione dall'Ente. L'organo di revisione visto la proposta di deliberazione in oggetto predisposto al I Settore - Ufficio Contenzioso; la nota pec del 1 febbraio 2017 protocollo 1604 con la quale l'avvocato Chiarelli difensore dell'Ente, ha comunicato che il Tribunale di Bari con sentenza n. 112/2017 ha condannato il Comune di Castellana Grotte al pagamento della somma di 37.500,00 oltre interessi legali, alla data della sentenza (13 gennaio 2017) al soddisfo e spese legali, in favore di controparte, a titolo di risarcimento danni; considerato che in data 22 aprile 2017 l'avvocato Mele, difensore di controparte, ha formalmente notificato all'Ente la predetta sentenza acclarata al protocollo dell'Ente in data 28 aprile 2017 al n. 6500; dato atto che l'importo del debito fuori bilancio da riconoscere risulta pari a complessivi euro 45.077,90; dato atto che vi è la necessità e l'urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità del predetto debito fuori bilancio e del relativo finanziamento, ai sensi dell'articolo 194 del TUEL; verificato lo stanziamento di spesa iscritto al bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017 e che il debito è pari a 45.077,90 e finanziato con risorse proprie del bilancio, alla missione 1 programma due, Titolo I, macroaggregato 10 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 anno 2017 capitolo 145.01; visto il parere di regolarità tecnica rilasciata dal Responsabile del Servizio Affari Generali in data 2 ottobre 2017; il parere di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario in data 7 novembre 2017; l'articolo 239 primo comma lettera b) n. 6 del TUEL; il regolamento di contabilità; l'organo di revisione intende rendere una breve esposizione delle questioni, oggetto di deliberazione, per rendere più chiaro il percorso che porti il Consiglio Comunale al riconoscimento del debito fuori bilancio. Dalla verifica e dagli atti messi a disposizione dall'Ente emerge quanto segue: che in data del 21 febbraio 2011 a seguito di sinistro stradale il comando di polizia locale emetteva provvedimento sanzionatorio nei confronti della ditta Agriconea; la suddetta ditta impugnava il verbale e otteneva l'annullamento con sentenza al Giudice di Pace di Putignano; a tale sentenza seguiva atto di precetto. Con tale atto si intimava il Comune di Castellana di pagare in forze della sentenza di condanna resa sempre dal Giudice di Pace con formula a posto in calce alla stessa per complessive somme di 484,19; successivamente con determinazione dal I Servizio al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa l'Ente ha provveduto a liquidare le spese derivanti dall'atto di precetto su richiamato; il Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 30 gennaio 2013 approvato il riconoscimento allora del debito fuori bilancio. Nonostante la pronuncia definitiva del Giudice di Pace di Putignano c'è stata un'ulteriore citazione da parte della ditta nei confronti dell'Ente in data 23 maggio 2013 acquisite a questo protocollo generale, adendo il Giudice per l'accertata infondatezza e nullità del verbale e del pedissequo provvedimento accessorio di sequestro dell'automezzo.*

*Pertanto veniva richiesta, quantificato il danno in 51.900,00; per l'effetto accertare il danno subito dalla società attrice, condannare il Comune di Castellana Grotte, l'Ente si è difeso e quindi ha autorizzato il Sindaco a costituirsi in nome e per conto dell'Ente, affidato all'Avvocato Chiarelli; e lo stesso Avvocato Chiarelli con pec del 1 febbraio 2017 ha comunicato che il Tribunale di Bari con sentenza n.112/2017 ha condannato il Comune di Castellana Grotte al pagamento della somma di 37.500,00 oltre interessi legali alla data della sentenza e al soddisfo e spese legali in favore di controparte a titolo di risarcimento del danno. In data 22 aprile 2017 l'Avvocato Mele ha notificato all'Ente la predetta sentenza. Quindi considerato l'articolo 4 del decreto legge 31 dicembre 96 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 97 n.30 art. 147 della legge 23 dicembre 2000 a 388, che non consente al creditore di procedere per il recupero dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione prima dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; dato atto che secondo i postulati dei principi contabili dell'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali nel testo approvato il 18/11/2008 e secondo la delibera della Corte dei Conti sezione di controllo della Regione Toscana n.132 del 2010: 1) nel caso di debiti derivanti da sentenze esecutive, il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità al debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso; 2) il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa, e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione. Il medesimo riconoscimento, pertanto, deve essere accompagnato dalla riserva di ulteriori impugnazioni ove possibili e opportune. L'organo di revisione – conclude - per tutto quanto riportato nella presente relazione, nel rispetto dei citati postulati dei principi contabili dell'Osservatore per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, esprime parere favorevole al riconoscimento e al relativo finanziamento del debito fuori bilancio come sopra specificato per un ammontare complessivo di 45.077,90 al fine di evitare ulteriori aggravio di spese e danno patrimoniale all'Ente, che potrebbero derivare dal mancato riconoscimento da parte del Consiglio Comunale. Ritiene tuttavia l'organo di revisione che la gestione di tale accadimento sia caratterizzata da oggettive responsabilità da riscontrarsi da parte dell'Ente. Per tale motivo si invita la Giunta comunale, affinché siano compiutamente eseguite le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa. Il collegio, infine, invita l'Ente ai sensi dell'articolo 227 del TUEL, a trasmettere la delibera di riconoscimento alla competente Procura della Corte dei Conti unitamente, agli atti di causa e della presente relazione. Castellana Grotte, 9 novembre 2017". Letto come mi avete richiesto velocemente il parere, che è comunque allegato alla delibera di Consiglio, se devo leggere anche la delibera di Consiglio... perfetto.*

**Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO**

Grazie all'Assessore Sansonetti. Credo ci sia anche da esprimere il parere della commissione, quindi sempre il presidente, il Consigliere Domenico Quaranta.

**Consigliere Comunale Domenico QUARANTA**

Favorevole anche in questo parere.

**Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO**

Acquisito anche il parere favorevole della Commissione consiliare Bilancio. Chiediamo ai Consiglieri se ci sono interventi da registrare o eventuali dichiarazioni di voto, altrimenti poniamo il punto in votazione. Io non riesco a vedere più il display. Consigliere Quaranta ha facoltà di intervenire.

### **Consigliere Comunale Domenico QUARANTA**

No, giusto perché, io sono sicuro di sì, volevo chiedere al collega il parere di regolarità Tecnica e Contabile sulla proposta di deliberazione, giusto se c'è o non c'è. Ma sono sicuro, perché ho visto in commissione però è giusto che tutta l'Assise sia al corrente.

### **Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO**

Sì, l'avevo forse anche anticipato che c'era il parere di regolarità Contabile e Tecnica come previsto. Forse l'ho omesso, vi chiedo scusa. Solitamente lo facciamo in presentazione del punto. Ripetere aiuta. A questo punto poniamo in votazione il punto all'Ordine del giorno, il decimo punto nell'Ordine del giorno "Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 lettera a) del D. Lgs 267/2000, derivante dalla sentenza n.112/2017 pronunciata dal Tribunale di Bari sez. stralcio di Rutigliano nella causa c/Agriconea srl"

La votazione eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il seguente risultato:

<b>Presenti</b>	<b>11</b>
<b>Voti favorevoli</b>	<b>11</b>

### **Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO**

Il punto è approvato all'unanimità, 11 su 11. Poniamo in votazione anche l'immediata eseguibilità per i seguenti motivi: evitare ulteriori esborsi da parte dell'Ente. Come dal responsabile procedimento nota in calce. Attendiamo l'ultimo voto.

La votazione per l'immediata esecutività, eseguita in forma palese, con sistema elettronico, ha prodotto il seguente risultato:

<b>Presenti</b>	<b>11</b>
<b>Voti favorevoli</b>	<b>11</b>

### **Presidente del Consiglio Emanuele CAPUTO**

Anche questo favorevole. 11 su 11 all'unanimità. Approvato il decimo punto all'Ordine del giorno.

Pertanto,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione dell'Assessore Giovanni Sansonetti;

**SENTITI** gli interventi dei Consiglieri, la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è contenuta nella presente deliberazione;

**VISTA** la proposta di deliberazione predisposta dal Settore I – Ufficio Contenzioso, inserita agli atti così come riportata:

#### **PREMESSO:**

**che** in data 23.05.2013 è stato notificato all'Ente atto di citazione, acquisito al protocollo generale il 27.05.2013 al n. 10191, con il quale la Società Agriconea di Romanazzi Tommaso & A. s.s., rappresentata e difesa dall'Avv. Vita Maria Mele, ha chiesto al Giudice adito di: "1) preliminarmente, accertata l'infondatezza e nullità del verbale n. 37994 e del pedissequo provvedimento accessorio di sequestro dell'automezzo TG. BD412 CP, come da sentenza n. 197/11 del Giudice di Pace di Putignano, accertare il danno economico subito dalla società attrice a seguito del mancato utilizzo del mezzo aziendale TG. BD 412 CP dal giorno 21/02/2011 alla data del 04/03/2013 quantificato e contenuto in € 51.900,00; 2) per l'effetto, accertare il

danno subito dalla società attrice, condannare il Comune di Castellana Grotte, in persona del Sindaco, suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno predetto o di quello rinveniente in corso di causa, contenuto nel limite di € 51.900,00 in favore della Società Agriconea di Romanazzi Tommaso & A. s.s., oltre interessi maturati dal sequestro del 21/02/2011, al soddisfo e rivalutazione monetaria; 3) condannare, quindi, il Comune di Castellana Grotte, in persona del Sindaco, suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da liquidarsi in favore della sottoscritta procuratrice che se ne dichiara distrattataria”;

**che** con nota del 31/05/2013 n. prot. 10547 a firma del Responsabile del I Servizio veniva richiesta al Comandante della P.M. apposita relazione riguardante il contenzioso in oggetto, utile alla predisposizione degli atti amministrativi volti alla costituzione in giudizio dell’Ente;

**che** con comunicazione interna a firma del Comandante della P.M. di Castellana Grotte si comunicava, tra l’altro, che “...la pretesa di controparte è infondata in fatto ed in diritto”;

**che** con nota del 18/06/2013, numero di prot. 11530 il Responsabile del I Servizio precisava che l’Ufficio Contenzioso è venuto a conoscenza della controversia solo al momento della notifica di un atto di Precetto avvenuto in data 18/09/2012 in quanto:

**a)** mediante l’atto di precetto, l’Agriconea di Romanazzi Tommaso & A s.s., rappresentata e difesa dall’Avv. Vita Maria Mele, intimava al Comune, di pagare, in forza della sentenza di condanna n. 197/2011 resa il 14.12.2011 dal G.di P. di Putignano, (esecutiva per legge, giusta formula apposta in calce alla stessa in data 13.3.2012, già notificata in data 24.3.2012) la complessiva somma di € 484,19, oltre il costo di notifica, gli interessi ed ogni altra occorenda a maturarsi;

**b)** l’Avv. Mele, difensore dell’Agriconea, contattato dall’ufficio contenzioso, forniva copia della sentenza con la relata di notifica al “Comune di Castellana Grotte, in persona del Sindaco in carica, ivi portandola e consegnandola a mani di Bruno Simone, vigile, addetto alla ricezione atti in data 24.03.2012” avente ad oggetto un verbale di contestazione di violazione del Codice della Strada (irrogazione di sanzione poiché il veicolo viaggiava sprovvisto di copertura assicurativa);

**c)** da una attenta e minuziosa verifica fatta all’ufficio protocollo, la predetta sentenza n. 197/2011 notificata il 24.3.2012, non risultava protocollata in quanto mai pervenuta al predetto ufficio;

**d)** con nota prot. n. 16659 del 24.9.2012 l’Ufficio contenzioso chiedeva chiarimenti al Sig. Bruno in merito alla sentenza notificata e mai protocollata;

**e)** il Sig. Bruno, in riscontro alla richiesta di cui sopra, con nota datata 26.9.2012, acquisita al protocollo generale dell’Ente il 27.9.2012 al n. 17006, agli atti d’ufficio, evidenziava, tra l’altro, che:

*“- è prassi, non suffragata da alcun ordine di servizio scritto o disposizione, che l’ufficiale giudiziario rilasci atti presso il Comando di Polizia Municipale nei giorni e negli orari di chiusura dell’ufficio protocollo;*

*- quando questo avviene, è prassi dell’addetto ufficio del Comando di Polizia Municipale, di prendere materialmente gli atti e depositarli in una cartellina con la scritta “posta in uscita” allocata sul tavolo del Comandante, ravvisando in questa operazione una mera attività di traslazione fisica degli atti.....;*

*- che in data 24.03.2012 (sabato) lo scrivente, come da ordine di servizio del Comandante effettuava servizio di viabilità per il consueto settimanale in Piazza Della Repubblica – Trento – Volturno – Cavallotti dalle 07,30 alle ore 13,30;*

*- nell’ipotesi tutta da provare che l’atto in questione sia stato lasciato presso il Comando, l’unica operazione effettuata è ascrivibile all’inserimento nella cartellina di cui sopra, non ravvisando ciò operazione di ricezione in notifica come previsto dalla normativa di notifiche;*

- per effetti del combinato disposto dell'articolo 7 comma 3 e articolo 9 della legge 65/1986, non risulta essere responsabile degli atti eventualmente depositati presso il Comando, ricoprendo la figura di operatore e non l'addetto al coordinamento e controllo, né di responsabile, né di comandante;

- allego documentazione provante quanto dichiarato, evidenziando che l'atto era a disposizione del comando di P.M.”.

**f)** successivamente, con Determinazione del I servizio n. 139 del 09/10/2012, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa per l'Ente si è provveduto a liquidare le spese derivanti dall'atto di precetto su richiamato;

**g)** che il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 4 del 30/01/2013 ha approvato il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. A) del D.lgs 267/2000;

**che** con Deliberazione di G.C. n. 115 del 11/09/2013 si è autorizzato il Sindaco a costituirsi, in nome e per conto dell'Ente, nel giudizio promosso dalla Società Agriconca di Romanazzi Tommaso & A. s.s., innanzi al Tribunale di Bari, al fine di far valere le ragioni del Comune e di demandare al Responsabile del I Servizio, l'adozione di ogni atto successivo e conseguente, ivi compreso l'affidamento dell'incarico della difesa e della rappresentanza legale dell'Ente, ad un difensore di fiducia individuato d'intesa con il Sindaco;

**che** con Determinazione del I Settore n. 125 del 30/09/2013 si è affidato, all'Avv. Giuseppe Chiarelli con Studio legale in Martina Franca (TA) alla via Giuseppe Fanelli 31/B, l'incarico del legale patrocinio dell'Ente per la costituzione nel procedimento promosso dalla Società Agriconca di Romanazzi Tommaso & A. s.s., rappresentata e difesa dall'Avv. Vita Maria Mele;

**che** con PEC del 01/02/2017 n. prot. 1604, l'Avv. Giuseppe Chiarelli, ha comunicato che il Tribunale di Bari con Sentenza n. 112/2017 ha condannato il Comune di Castellana Grotte al pagamento della somma di € 37.500,00 oltre interessi legali alla data della sentenza (13.01.2017) al soddisfo e spese legali, in favore di controparte, a titolo di risarcimento danni

**CONSIDERATO** che in data 22/04/2017 l'avv. Vita Maria Mele, difensore di controparte, ha notificato all'Ente la predetta Sentenza acclarata al protocollo dell'Ente in data 28/04/2017 al n. 6500;

**PRESO ATTO** che lo schema di deliberazione di Giunta Comunale per la presentazione dell'appello debitamente corredato dei pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 d.lgs n. 267/2000 non è stata deliberato dall'organo preposto;

**VISTO** l'art art. 14 decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificata dall'art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che non consente al creditore di procedere per il recupero crediti nei confronti della P.A. prima dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;

**VISTO** l'art. 194, comma 1 lett. a), D.L.vo 18.8.2000 n. 267 ai sensi del quale con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;

**VISTO** l'art. 193, comma 3, il quale stabilisce che per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili;

**DATO ATTO** che, secondo i postulati dei principi contabili dell'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, nel testo approvato il 18.11.2008 e secondo la delibera della Corte dei Conti sez. di Controllo della Regione Toscana n. 132/2010:

1. Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità al debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

2. Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione. Il medesimo riconoscimento, pertanto, deve essere accompagnato dalla riserva di ulteriori impugnazioni, ove possibili ed opportune.

**RITENUTO, CONSEGUENTEMENTE**, di dover riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per complessivi € 45.077,90;

**VISTO** il principio contabile n. 2 per gli Enti Locali – gestione nel sistema del Bilancio – approvato nel 2009 dal Ministero dell'Interno – Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali il quale prevede al punto n. 105: “ *E' opportuno che l'ente, in sede di programmazione, per garantire il mantenimento dell'equilibrio del bilancio nel tempo, istituisca appositi stanziamenti per affrontare l'onere connesso a possibili situazioni debitorie fuori bilancio. Peraltro anche nel caso in cui l'ente abbia previsto nel bilancio un apposito stanziamento per accantonare risorse in vista di dover fare fronte a possibili debiti fuori bilancio sussiste sempre l'obbligo di attivare la procedura consiliare di riconoscimento della legittimità del debito insorto ai sensi dell'art. 194 del T.U.E.L.*”.

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del I Settore, come in calce riportato;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del IV Settore, come in calce riportato;

**VISTO** il D.lgs. del 18.8.2000, n. 267 recante il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**VISTO** il parere favorevole espresso in data 09/11/2017 ed acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 10/11/2017 al n. 16432 dall'organo di Revisione Economico – Finanziaria ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. B) del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole espresso dalla 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare “Bilancio e Finanze – Servizi e Politiche Sociali” nella seduta del 24/11/2017;

**VISTO** l'art. 175 comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di Contabilità;

**VISTO** l'esito delle votazioni come sopra riportate, di cui una riguardante l'immediata eseguibilità;

## **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) DI PRENDERE ATTO** della Sentenza n. 112/2017 2017 pronunciata dal Tribunale di Bari – sez. stralcio di Rutigliano nella causa contro contro Agriconea srl;
- 2) DI DARE ATTO** sono decorsi i termini per la presentazione dell'eventuale appello;
- 3) DI RICONOSCERE** la legittimità del debito fuori bilancio a mente dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivante dalla sentenza n. 112/2017 pronunciata dal Tribunale di Bari – sez. stralcio di Rutigliano nella causa contro contro Agriconea srl, che ha condannato il Comune di Castellana Grotte al pagamento della somma di € 37.500,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza (13.01.2017) al soddisfo e spese legali, in favore di controparte, a titolo di risarcimento danno per un importo complessivo di € 45.077,90;
- 4) DI DARE ATTO** che il debito pari ad € 45.077,90 è finanziato con risorse proprie del bilancio, alla Miss.1, Prog.2, Tit.1, Macroaggr.10 del bilancio di previsione finanziaria 2017/2019, anno 2017 (cap. 145.01);

- 5) **DI PRENDERE ATTO** che la documentazione giustificativa riferita al procedimento è disponibile presso l'Ufficio Competente – I Settore;
- 6) **DI DARE ATTO, altresì**, che il provvedimento di liquidazione della somma in argomento rientra nella competenza del Responsabile del I Settore;
- 7) **DI DARE ATTO** che il presente riconoscimento di debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa”; in proposito la Giunta provvederà affinché siano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa;
- 8) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 della L. n.289/2002 a cura del Settore di Competenza;
- 9) **DI DARE ATTO**, visto l'ammontare delle somme da liquidare e l'esistenza di un accantonamento all'uopo destinato, che risultano preservati gli equilibri di bilancio;
- 10) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento, **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

*Eseguito controllo ortografico*  
Il Redattore  
u.s./g.c.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri  
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Castellana Grotte, 02/10/2017

Il Responsabile del Settore I  
f.to Dott. ssa Giovanna AMODIO

Parere di regolarità contabile: favorevole

Castellana Grotte, 07/11/2017

Il Responsabile del Settore IV  
f.to Dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

Il Presidente  
f.to dott. Emanuele Caputo

Il Segretario Generale  
f.to dott.ssa Caterina Binetti

---

Registro albo n: 1886

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip [www.comune.castellanagrotte.ba.it/](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 22/12/2017 al 06/01/2018.

Castellana Grotte, 22/12/2017

Il Responsabile della Pubblicazione  
f.to dott. Cosimo Cardone

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **27/11/2017** in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 22/12/2017

Il Responsabile del procedimento  
f.to Donata Notarangelo